



Statuto dello Sci Club Faido-Carì (v. 04/2026)

I. Nome, sede e scopo

Art. 1

Lo Sci Club Faido-Carì (SCFC) con sede a Faido, è costituito come associazione sportiva, apolitica e aconfessionale, regolata dal presente statuto e dagli articoli 60 e seguenti del CCS.

È affiliato con tutti i suoi membri alla Federazione Svizzera di Sci (Swiss-Ski) e alla Federazione Sci Svizzera Italiana (FSSI) nei confronti delle quali è tenuto al versamento dei contributi.

Gli statuti e i regolamenti di Swiss-Ski e della FSSI costituiscono parte integrante e complementare del presente statuto del club.

Art. 2

Lo Sci Club Faido-Carì ha per scopo di promuovere, sviluppare e propagare la pratica dello sci.

II. Doveri e diritti dei soci

Art. 3

La società si compone:

- a) dei soci attivi
- b) dei soci onorari
- c) dei soci sostenitori

Art. 4

Chiunque può entrare a far parte della società come socio attivo o sostenitore mediante richiesta scritta.

Le categorie di affiliazioni vengono definite dal comitato tenendo in considerazione le disposizioni Swiss-Ski e FSSI. Con l'ammissione al club ogni membro diventa contemporaneamente membro della Federazione svizzera di sci (Swiss-Ski) e della relativa associazione regionale.

Soci onorari possono essere nominati quei membri del Club che abbiano acquisito benemeritenze speciali di fronte alla società; la loro nomina avviene con la maggioranza dei 2/3 dei voti presenti all'assemblea generale.

Art. 5

Le domande d'ammissione devono essere presentate per iscritto al comitato; per i minorenni la domanda dev'essere controfirmata dai genitori o tutori.

Ogni domanda d'ammissione è considerata come adesione formale allo statuto e ai regolamenti della società. Competente a decidere sull'ammissione di un socio è il comitato. Ai nuovi soci viene consegnato un'esemplare dello statuto.

Art. 6

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al comitato. Esse hanno effetto immediato, ma non liberano dall'obbligo di pagare le tasse sociali per l'anno in corso.

Art. 7

L'espulsione di un socio può essere decretata dal comitato per il paragrafo a) e dall'assemblea per b) e c):

- a) per il mancato pagamento delle tasse sociali;
- b) per infrazioni gravi allo statuto del club e ai regolamenti di Swiss-Ski e FSSI;
- c) per comportamento indegno e contegno antisportivo grave.

L'espulsione di cui alla cifra a) può essere revocata se il socio chiede la reintegrazione e fa fronte ai suoi obblighi finanziari verso la società;
nei casi b) e c) è definitiva.

Art. 8

I soci dimissionari o quelli espulsi perdono ogni diritto sul patrimonio sociale; il rimborso della tassa per l'anno in corso non è concesso in alcun caso.

Art. 9

La tassa sociale è fissata d'anno in anno dall'assemblea generale secondo l'esposto del cassiere e dell'incaricato al controllo soci. Il comitato provvederà, mediante circolare, ad avvisare tutti i soci dello SCFC sull'ammontare della tassa sociale e le modalità di pagamento compreso il termine dello stesso, al fine di sveltire il lavoro del cassiere prima della fine dell'anno.

Contemporaneamente i soci dello SCFC riceveranno il programma dettagliato per la stagione entrante sull'attività dei singoli settori.

Art. 10

I soci hanno diritto:

- a) al voto nelle assemblee, a partire dai 16 anni compiuti;
- b) di esercitare una carica nel comitato o nelle commissioni, a partire dai 16 anni compiuti
- c) di partecipare alle attività del club usufruendo delle relative condizioni agevolate

III. Patrimonio del Club

Art. 11

Il patrimonio sociale è costituito dai beni mobili di proprietà del Club, dal materiale e dai fondi in generale, le cui fonti ordinarie sono i contributi annuali dei soci.

IV. Organi del Club

Art. 12

Gli organi del Club sono:

- a) l'assemblea dei soci
- b) il comitato
- c) le commissioni
- d) i revisori dei conti

Art. 13

L'assemblea dei soci è l'organo supremo del Club. Essa è composta dai soci attivi, sostenitori e onorari. I membri minori di 16 anni possono parteciparvi, ma senza diritto di voto.

L'assemblea generale ordinaria ha luogo una volta all'anno, in autunno. Un'assemblea generale straordinaria può essere convocata quando la maggioranza del comitato lo ritenga necessario o dietro domanda scritta di almeno 1/10 dei soci.

L'assemblea viene convocata dal comitato mediante circolare spedita ai singoli soci almeno 8 giorni prima della data stabilita.

Art. 14

Sono di competenza dell'assemblea generale segnatamente:

- a) l'approvazione dei rapporti annuali del comitato, delle commissioni e dei revisori;
- b) la nomina e la revoca del presidente, dei membri di comitato, delle commissioni e dei revisori;
- c) l'approvazione dei conti annuali e l'eventuale stanziamento del preventivo;
- d) l'approvazione del programma d'attività;
- e) deliberazione sulle proposte del comitato, delle commissioni e dei soci;
- f) ratificare l'ammissione e deliberare nell'espulsione di soci;
- g) nomina di soci onorari;
- h) modifiche dello statuto e scioglimento del Club.

I membri del club hanno il diritto di presentare proposte da sottoporre all'Assemblea dei soci.

Art. 15

Le risoluzioni sociali sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti, riservati gli art. 24 e 26.

Art. 16

Le decisioni sono prese a semplice maggioranza. A parità di voti decide il presidente.

b) Comitato

Art. 17

Il comitato si compone da 5 a 7 membri:

- a) del presidente;
- b) del vice-presidente;
- c) del segretario-cassiere;
- d) dei membri

I membri del Comitato direttivo sono eletti dall'Assemblea dei soci per una durata massima di quattro anni.

Di principio la durata complessiva del mandato di un membro del comitato direttivo non deve superare i 12 anni.

Nel Comitato direttivo è auspicata una rappresentanza equilibrata dei generi.

Art. 18

Compiti del comitato:

- a) la gestione della società;
- b) preparare, dirigere, convocare l'assemblea
- c) presentare all'assemblea i rapporti delle commissioni, il bilancio
- d) eseguire le decisioni dell'assemblea;
- e) amministrare il patrimonio del Club;
- f) rappresentare il Club verso terzi;
- g) prendere ogni altra decisione nell'interesse del Club.

Il comitato si convoca regolarmente secondo necessità durante la stagione invernale. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno 4 membri di esso.

I membri del comitato direttivo adempiono ai propri doveri con la diligenza e l'efficienza richieste nonché secondo le proprie migliori capacità.

Essi svolgono la propria attività esclusivamente nell'interesse dell'associazione. Qualora un membro del comitato direttivo si trovi in una situazione di potenziale conflitto di interessi in relazione a una decisione del comitato, esso deve informarne la presidentessa o il presidente e astenersi dal partecipare alla discussione e alla decisione.

Inoltre, il membro deve astenersi da qualsiasi scambio con altri membri del comitato direttivo in merito alla decisione. L'astensione dal voto dovuta a un conflitto di interessi deve essere riportata nel verbale. Se il conflitto di interessi riguarda la presidentessa o il presidente, esso deve informarne la vice presidentessa o il vice presidente. Qualora l'interessata o l'interessato contesti la presunta esistenza del conflitto di interessi, la decisione è rimessa al comitato direttivo che delibera con l'esclusione del membro in questione.

I membri del Comitato direttivo non possono chiedere, ricevere, accettare o concedere agevolazioni dirette o indirette che siano o possano sembrare collegate al loro mandato in seno all'associazione e che abbiano un valore superiore a quello puramente simbolico.

Art. 19

La firma del presidente, in sua assenza, del vice-presidente, in unione a quella del segretario-cassiere impegna il Club verso terzi.

Il comitato può disporre senza autorizzazione speciale dell'assemblea sino alla somma di Fr. 500.— all'anno per spese straordinarie. Per importi superiori non previsti dal preventivo è necessaria l'autorizzazione dell'assemblea.

Art. 20

Il materiale sportivo di proprietà del Club è affidato per la custodia e la manutenzione a un capo materiale.

c) Revisori

Art. 21

I revisori dei conti sono 2 e non rieleggibili più di due volte consecutive. Hanno l'incarico:

- a) di verificare la gestione finanziaria;
- b) di presentare rapporto scritto e conclusivo all'assemblea per il tramite del comitato, almeno 5 giorni prima dell'assemblea stessa.

I membri dell'Ufficio di revisione hanno il diritto di consultare, in qualsiasi momento, la contabilità e i giustificativi.

V. Responsabilità

Art. 22

I soci dello SCFC non rispondono personalmente degli impegni del Club. Questi sono garantiti unicamente dal patrimonio sociale.

Art. 23

In quanto membro di Swiss-Ski, il club e i suoi membri sono soggetti alla Carta etica, allo Statuto in materia di etica e allo Statuto sul doping di Swiss Olympic nonché agli altri documenti di dettaglio correlati.

Presunte violazioni dello Statuto sul doping e dello Statuto in materia di etica sono oggetto d'indagine da parte di Swiss Sport Integrity e sanzionate in conformità ai casi definiti nello Statuto in materia di etica.

Negli altri casi, la valutazione giuridica e l'eventuale sanzione avvengono secondo le disposizioni previste dai rispettivi Statuti sul doping e in materia di etica, esclusivamente dinanzi al Tribunale dello sport svizzero, con esclusione dei tribunali ordinari. Le vie di ricorso sono disciplinate dalle disposizioni contenute nello Statuto sul doping o nello Statuto in materia di etica rispettivamente nei relativi Regolamenti.

VI. Modifica dello statuto e scioglimento della società

Art. 24

Lo SCFC potrà essere sciolto se un'assemblea generale alla quale devono essere presenti almeno 3/4 dei soci lo chiede con una maggioranza di 3/4 dei voti presenti.

Se un'assemblea generale convocata appositamente non raggiungesse il numero di presenze necessarie, in una seconda assemblea, da convocare al più presto entro 10, al più tardi entro 30 giorni dopo la prima la decisione potrà essere presa con 3/4 dei voti, indipendentemente dal numero dei presenti.

Art. 25

In caso di scioglimento della società, il patrimonio sociale liquido verrà depositato presso un istituto di credito con libretto di risparmio per un periodo di cinque anni in attesa della costituzione di un nuovo sodalizio con scopi e principi stabiliti dallo statuto dello SCFC.

Tutto il materiale potrà essere ritirato dai soci interessati all'acquisto, previo versamento in contanti al cassiere dell'importo deciso seduta stante; lo stesso sarà depositato sul libretto di risparmio intestato alla società SCFC. Trascorso il termine di cinque anni, il cassiere, firmatario del libretto di risparmio, può convocare i membri del comitato del sodalizio facenti parte dello stesso all'atto dello scioglimento e firmare in comune una dichiarazione scritta da presentare all'istituto di credito per devolvere il patrimonio sociale, dedotte le spese, provvigioni, ecc., a istituti benefici.

Art. 26

Le disposizioni statutarie relative allo scioglimento non possono essere modificate che per decisione della maggioranza prevista per lo scioglimento del Club (art. 24).

Art. 27

Il presente statuto entra in vigore dopo l'approvazione da parte di Swiss-Ski e della FSSI.

Art. 28

Per quanto non è contemplato nel presente statuto fa stato lo statuto di Swiss-Ski e della FSSI.

Approvato dall'assemblea generale ordinaria dei soci dello SCFC del 12 novembre 2026.

Il Presidente:

La Segretaria:

.....
Ivan Rosian

.....
Simona Maffezzini